



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2019-2020

Comunicato Ufficiale N°338 del 16/06/2020

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 26 febbraio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

66) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ S.S. SAN LORENZO A.S.D. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 250,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE VEZZA MAURIZIO FINO AL 31/03/2020 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CARPINO ERNESTO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.286 LND DEL 13/02/2020
(Gara: SAN LORENZO A.S.D. – FONDI CALCIO del 9/02/2020 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.309 del 28/02/2020

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;
visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali;
la società San Lorenzo Asd proponeva reclamo avverso le sanzioni comminate dal giudice di prime cure come riportate in epigrafe.
Nel proprio scritto difensivo provvedeva a ricostruire i singoli fatti di gara dividendoli per separati punti difensivi. Per quanto riguarda il proprio calciatore Carpino la difesa della società reclamante evidenzia come il calciatore abbia sempre avuto nel corso della sua lunga carriera un comportamento irreprensibile e che nella circostanza abbia soltanto chiesto al direttore di gara, civilmente e con garbo, il motivo per cui abbia accettato di dirigere la sfida in questione essendo originario di Fondi, squadra avversaria della reclamante e che pertanto la sua protesta seppur vibrante mai avrebbe sfociata in comportamenti poco rispettosi del direttore di gara. Per quanto concerne il dirigente Vezza, la difesa del San Lorenzo pone l'accento sulla casualità di come si sarebbe verificato il gesto dello schizzo d'acqua lanciato addosso all'arbitro.
Infatti il dirigente in questione, entrato sul terreno di gioco per soccorrere un calciatore infortunato con acqua e ghiaccio, avrebbe involontariamente attinto la divisa dell'arbitro che nel frangente si era avvicinato al calciatore soccorso.

Per ultimo viene analizzato il motivo dell'ammenda di € 250, del tutto spropositata e per i reclamanti non giustificata in quanto ciò che viene descritto dall'arbitro non può in nessun modo essere addebitato a tesserati del San Lorenzo.

La Corte, letti attentamente gli atti di gara, il referto arbitrale e il reclamo, ritiene che le sanzioni inflitte al dirigente Sig. Maurizio Veza ed al calciatore Carpino Ernesto siano giuste e proporzionate a quanto verificatosi e che il comportamento di entrambi, descritto in maniera dettagliata dal direttore di gara nel referto, debba essere giustamente censurato così come correttamente deciso dal giudice sportivo. Il Carpino dall'alto della sua esperienza non avrebbe dovuto avvicinarsi al direttore di gara e tanto meno spingerlo con la spalla, ed il Veza ha posto in essere un comportamento reiterato assolutamente non tollerabile. Alla luce di quanto descritto nel reclamo prodotto dalla società San Lorenzo sembra potersi ridurre lievemente l'ammenda comminata dal Giudice Sportivo.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'ammenda ad Euro 150,00 confermando, altresì, le rimanenti decisioni impugnate.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Aldo Goldoni

63) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. BELMONTE CASTELLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TOMASSO FILIPPO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.36 LND DEL 20/02/2020

(Gara: PICINISCO – BELMONTE CASTELLO del 15/02/2020 – Campionato Terza Categoria Frosinone)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.309 del 28/02/2020

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali;

La società Belmonte Castello proponeva reclamo avverso la sanzione di cui in epigrafe.

Nel proprio scritto difensivo la reclamante evidenziava la sproporzione tra quanto accaduto, frase irriuardosa a seguito di espulsione per doppia ammonizione, e sanzione comminata.

La CSAT, letti attentamente gli atti di gara, il referto ed il reclamo ritiene che la sanzione comminata dal giudice sportivo possa essere lievemente ridotta in quanto il comportamento del calciatore Tomasso non è mai andato oltre ad una protesta verbale, seppur avvenuta con parole assolutamente non accettabili.

Tutto ciò premesso

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Tomasso Filippo a 3 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 16 giugno

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli